



La manipolazione di agenti cancerogeni e mutageni

di Roberto Montali

(estratto dalla Rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro 11/2013)

La normativa in materia di manipolazione di agenti chimici e quindi anche di quelli cancerogeni nei luoghi di lavoro è contenuta D.Lgs. 81/2008 che definisce agente cancerogeno:



1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e s.m.i.

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle

categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni; (oggi Reg. (CE) n. 1272/2008 e succ. mod. e int. e dir. 1999/45/CE e s.m.i.)

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII;

Il quesito sembra rivolto alle problematiche relative ai soli preparati (oggi denominati "miscele") da classificarsi come cancerogeni o meno, ma non specifica quali siano le sostanze che andranno ad essere contenute nella miscela di cui trattasi.

Fermo restando pertanto che tale nostra interpretazione del quesito sia corretta e che le sostanze o le miscele di cui trattasi, nonché i processi di fabbricazione o manipolazione non siano inclusi nel citato All. XLII di cui sopra, per la valutazione della cancerogenicità o meno della miscela occorrerà riferirsi al punto 2) di questa nota e adottare i criteri classificatori della direttiva 1999/45/CE (abrogata a partire dal 1° giugno 2015) o, meglio ancora, del Reg. (CE) n.1272/2008.

Nello specifico:

L'allegato I al regolamento 1272/2008 enuncia i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele nelle classi di pericolo e nelle loro differenziazioni e fissa disposizioni aggiuntive sulle modalità di applicazione di tali criteri; in particolare distingue:

A) Classificazione quando esistono dati per tutti i componenti della miscela o per alcuni di essi.

La miscela è classificata come cancerogena se contiene almeno un componente classificato come cancerogeno di cat. 1A, 1B o di cat. 2 in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione generico di seguito indicato per le categorie cancerogene di cat. 1A, 1B e 2 e precisamente:

- Cancerogeno di categoria 1A $\geq 0,1$ %
- Cancerogeno di categoria 1B $\geq 0,1$ %
- Cancerogeno di categoria 2 $\geq 1,0$ %

Detti limiti di concentrazione si riferiscono sia ai solidi e ai liquidi (unità p/p), che ai gas (unità v/v).

B) Classificazione quando esistono dati per la miscela in quanto tale

La classificazione delle miscele si basa sui dati dei test disponibili per i singoli componenti della miscela utilizzando i limiti di concentrazione previsti dalla norma in parola per i componenti classificati come cancerogeni (specifici).

In sostanza laddove non siano disponibili limiti di concentrazione specifici per la sostanza contenuta nella miscela occorrerà, per la classificazione della miscela stessa, riferirsi a quanto indicato al punto A) e, viceversa, riferirsi a quanto indicato al punto B)

Volendo fare riferimento alle disposizioni di cui alla dir. 1999/45/CE e succ. mod. e int. (ancora in vigore fino alla data antecedente il 1.6.2015), il discorso, pur se espresso in maniera differente, non cambia.

L'allegato II parte A punto 7 stabilisce infatti che i preparati sono classificati cancerogeni di cat. 1 o 2 se contengono almeno una sostanza, classificata cancerogena e contrassegnata in etichetta con la frase R45 o R49 in una concentrazione singola pari o superiore:

- a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del Reg. (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate;
- b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del citato allegato II (tabella VI e VI A) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del Reg. (CE) n. 1272/2008, o vi figurano senza limiti di concentrazione; dette tab. VI e VI A indicano (analogamente al Reg. 1272/2008):

Classificazione della sostanza/e Classificazione del preparato

- Se Canc. di Cat. 1 o 2 presenti in conc. > 0.1%; canc. di Cat. 1 o 2 secondo il caso
- Se Canc. di Cat 3 presenti in conc. ≥ 1 %; canc. di Cat. 3, secondo il caso
- dove al solito tali limiti di conc. si riferiscono sia ai solidi e ai liquidi (unità p/p), che ai gas (unità v/v)

Vale la pena sottolineare che, laddove l'attività implichi la manipolazione anche della sostanza, e non della solo miscela, il limite di concentrazione non potrà essere logicamente applicato ma dovranno essere valutate, caso per caso, le condizioni di uso e il relativo rischio e, se del caso, adottate le idonee misure di prevenzione e protezione previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Copyright EPC S.r.l. - Socio Unico